

FAIDATE



SOCCORSO LEGALE CARCERE

Slcarcere@inventati.org

Soccorso Legale - C.P. 14, 20900 Monza

Breve Prontuario Legale
per i Prigionieri

Stampato: Ottobre, 2014



NO COPYRIGHT

*Usa e copia senza distorcere
qualunque parte che trovi in questo testo*

Si è costituito a Milano il Collettivo di avvocati "Soccorso Legale Carcere".

A seguito di una riflessione sulle lotte sviluppatesi nelle carceri italiane nel mese di settembre del 2013 su appello del "Coordinamento detenuti" del quale riportiamo uno stralcio "[...]Il "coordinamento dei detenuti" nato in maniera spontanea alla vigilia della manifestazione nazionale di Parma del 25 maggio 2013 è intenzionato a portare avanti la mobilitazione contro le condizioni disumane e tutte le barbarie del sistema penitenziario italiano.

La data del 25 maggio è stata un punto di svolta per le nostre lotte, sia dentro sia fuori queste mura c'è stata una forte presa di coscienza e le tante testimonianze di solidarietà hanno riscaldato i nostri cuori e resi consapevoli di non poter restare indifferenti dinnanzi ad una situazione non più tollerabile, per la quale anche gli organi internazionali hanno condannato il nostro paese.

In concomitanza con lo sciopero di Parma più detenuti hanno intrapreso diverse forme di protesta come lo sciopero della fame, del carrello, battiture e raccolte di firme, ma le evidenti difficoltà di comunicazione hanno impedito una più ampia adesione. Questo non ci scoraggia, anzi, ci stimola a fare meglio e a impegnarci di più, perché siamo consapevoli, ora più che mai, che solo la lotta paga.

Abbiamo deciso pertanto di proclamare una mobilitazione nazionale per il mese di settembre, che avrà inizio il giorno 10 e fine il giorno 30 dello stesso mese".

A causa della partecipazione a momenti di protesta, molti detenuti hanno subito provvedimenti punitivi.

Le varie forme di protesta per le condizioni di vita in carcere sono punite con provvedimenti disciplinari, che tendono a spezzare l'animo del detenuto, che ne è stato protagonista, e a rompere la socialità e la solidarietà tra i reclusi. Le misure punitive sono modellate gradualmente sulla entità e la potenzialità della forma di protesta: nei casi più gravi (vale a dire quelli allarmanti sul piano della pericolosità penitenziaria) sono adottati trasferimenti in istituti lontani. Questo tipo di provvedimenti, dal 14bis all'isolamento disciplinare, ai trasferimenti punitivi, alla censura, alla immotivata sparizione della corrispondenza, hanno suscitato sia l'interesse che l'esigenza/necessità di intervenire, quali avvocati, sulle problematiche che l'ampia questione e le criticità della detenzione pongono quotidianamente. Con il nostro contributo vorremmo iniziare a colmare questo vuoto per contrastare l'arbitrio con cui vengono trattati i prigionieri che spesso porta a vere proprie tragedie, usualmente chiamate "suicidi". Solo quest'anno sono stati già 143.

Siamo disponibili, anzi, ci auspichiamo che questa esperienza si allarghi e che altri avvocati si uniscano a noi.

Faidate

*Breve prontuario legale
per i prigionieri*

SOCCORSO LEGALE CARCERE

Slcarcere@inventati.org

Soccorso Legale - C.P. 14, 20900 Monza

Introduzione

Quest'opuscolo nasce dalla discussione tra il Collettivo di avvocati "Soccorso Legale Carcere", compagni attivi nella solidarietà alle lotte in carcere e detenuti stessi.

Chiunque voglia collaborare allo sviluppo di questo lavoro, in particolare gli avvocati, può contattarci tramite mail. Per le richieste dei detenuti, invece, si potrà scrivere alla Casella Postale.

L'opuscolo è stato creato con lo scopo di fornire uno strumento semplice ed efficace ai prigionieri che, sempre più spesso, si trovano ad avere a che fare con situazioni di difficile gestione.

Per questo, la parte più ampia e dettagliata è dedicata al tentativo di esporre da un punto di vista, il più possibile concreto e pratico, le situazioni regolate dal diritto penitenziario che i detenuti devono affrontare, il più delle volte senza l'assistenza di un avvocato.

Questo perché, purtroppo, la parte dell'esecuzione penale e del diritto penitenziario, pur essendo un momento centrale tanto per la vita dei detenuti quanto per le lotte interne al carcere, è spesso poco conosciuta dagli stessi legali che, pertanto, sono portati a concentrare l'attività nel momento processuale.

I motivi di questa situazione sono diversi: il momento dell'esecuzione penale è in gran parte degiurisdizionalizzato, ossia vi sono diversi istituti che non trovano una compiuta regolamentazione nelle norme, tanto dei codici quanto dello stesso ordinamento penitenziario ma, piuttosto, si fondano su circolari del D.A.P. o su regolamenti interni agli istituti o, comunque, su atti dell'amministrazione invece che su norme di legge. La conseguenza è che, da un lato, vi è una maggiore difficoltà a individuare i fondamenti e la regolamentazione stessa di alcuni istituti, dall'altra si registra l'inidoneità dei consueti strumenti a disposizione dei detenuti e degli avvocati ad avviare una reazione congiunta ai consueti abusi che proprio la degiurisdizionalizzazione del settore consente e facilita. Gli istituti che trovano una regolamentazione di tipo giurisdizionale sono infatti molto pochi; se per il procedimento applicativo del regime penitenziario del 41bis o l'isolamento del 14bis op, sono previste udienze in camera di consiglio con la partecipazione del difensore, al contrario, per l'inserimento in cir-

cuiti come l'Alta Sicurezza (AS1, AS2, AS3), che fungono da strumenti di differenziazione, non sono previsti strumenti a disposizione dell'interessato o del difensore per opporvisi, essendo tale inserimento previsto da circolari del D.A.P. e disposto a discrezione della medesima articolazione ministeriale sulla base anche di titoli di reato contestati e non accertati o, addirittura, sulla base di meri sospetti derivanti da attività di polizia che non hanno portato ad alcuna contestazione formale da parte della Procura.

Altro tema molto importante sul quale, fino a poco fa, non vi erano strumenti incisivi (ma forse sarebbe il caso di dire che non vi sono neppure oggi) sono gli atti dell'amministrazione lesivi dei diritti soggettivi che non trovano tutela adeguata. Tipici esempi di tali atti che rappresentano spesso vere e proprie provocazioni possono essere, ad esempio, il sequestro del fornello in cella ai detenuti di fede islamica che lo utilizzano per cucinare cibi che non contravvengano ai dettami della loro religione o, per i prigionieri politici, il sequestro di testi di determinati autori o riguardanti determinate tematiche. Oggi è stato introdotto un nuovo strumento (il reclamo previsto dall'art. 35bis) che consente ai detenuti di formulare reclami contro tali atti che, a differenza del vecchio reclamo che prevedeva una pronuncia del Magistrato di Sorveglianza il cui rispetto era lasciato alla volontà dell'amministrazione di provvedere, prevede la possibilità per il detenuto di promuovere un giudizio di ottemperanza contro l'inerzia dell'amministrazione nel dare corso alle decisioni del Magistrato di Sorveglianza.

Infine, altra importante motivazione che ha spinto alla stesura di questo opuscolo è rappresentata dalle continue novità che, specialmente nell'ultimo periodo si susseguono nell'ambito penitenziario (cosiddetti provvedimenti suotacarceri, ampliamento o riduzione dei soggetti che possono richiedere taluni benefici ecc.), si tratta spesso di novità di difficile lettura la cui comprensione è certamente favorita da una esposizione il più possibile schematica dei contenuti dei relativi provvedimenti normativi.

Ovviamente, lo scopo di fornire uno strumento agile e concreto va a discapito della precisione giuridica di alcuni argomenti che sono stati semplificati e spiegati in linguaggio non tecnico, certamente più adeguato ad offrire un aiuto nei casi di emergenza, come ad esempio per il reclamo contro il diniego dei permessi premio che deve essere presentato dal detenuto entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di rigetto.

Legenda abbreviazioni

Ordinamento Penitenziario: **op**

Codice di Procedura Penale: **cpp**

Codice Penale: **cp**

Giudice per le Indagini Preliminari: **Gip**

Giudice delle Udienze Preliminari: **Gup**

Tribunale di Sorveglianza: **Ts**

Magistrato di Sorveglianza: **Ms**

Pubblico Ministero: **Pm**

Arresti Domiciliari: **Ad**

Autorità Giudiziaria: **Ag**

Alcune note di carattere generale

Le diverse forme del processo di primo grado:

Esistono diverse modalità per affrontare il processo di primo grado.

1. Il processo per direttissima è richiesto dal *Pm* (magistrato che sostiene l'accusa) e si svolge entro 48 ore dal momento dell'arresto. Possono essere sottoposti al processo per direttissima solo gli imputati colti in flagranza di reato o che hanno reso ampia confessione. Si celebra davanti al Giudice del dibattimento anche in caso di richiesta di rito abbreviato o di patteggiamento.

2. Il giudizio abbreviato può essere richiesto dall'imputato con il consenso del *Pm*. In questo caso la pena che il Giudice stabilisce è diminuita di un terzo. La richiesta da parte dell'imputato può essere fatta a voce o attraverso un'istanza scritta in udienza preliminare fino a che non siano state formulate le conclusioni. Oppure in dibattimento, prima della chiusura delle dichiarazioni di apertura dello stesso. In caso di decreto di giudizio immediato, il rito abbreviato deve essere chiesto entro 15 giorni dalla notifica dello stesso al *gip* con la prova dell'avvenuta notifica della richiesta al *Pm*. Se viene richiesto dal difensore esso deve essere munito di procura speciale.

3. Applicazione della pena su richiesta. Le parti chiedono congiuntamente l'applicazione di una pena diminuita fino a un terzo. La pena finale non può superare i due anni (patteggiamento ordinario) o i cinque anni (patteggiamento allargato). L'imputato può richiederla sia a voce che per istanza scritta negli stessi tempi previsti per il giudizio abbreviato. Anche in questo caso se a richiederla è il difensore lo stesso deve munirsi di procura speciale.

4. Il giudizio immediato può essere richiesto sia dal *Pm* sia dall'imputato

quando, per i fatti di cui si è accusati, emerge sostanzialmente la prova di colpevolezza e, comunque, solo dopo l'interrogatorio. Serve per accelerare i tempi del processo saltando l'udienza preliminare che costituisce un vaglio sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio

Gratuito patrocinio

Le persone che hanno un reddito annuo inferiore ai **10.766,33** euro, aumentato di 1.032,00 per ogni familiare convivente, possono essere ammesse al patrocinio a spese dello stato. Per essere ammessi bisogna fare richiesta al *Gip*, nel caso il procedimento sia nella fase iniziale, oppure dal giudice che procede al momento della domanda.

Riesame ordinanze che dispongono una misura coercitiva

art. 309 cpp

Entro 10 giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva l'imputato può chiedere il riesame dell'ordinanza.

Con la richiesta di riesame possono essere enunciati i motivi.

Sulla richiesta di riesame decide il tribunale in composizione collegiale. Il tribunale richiede all'autorità che ha emesso l'ordinanza gli atti di indagine che hanno portato all'emissione del provvedimento. Tali atti devono essere trasmessi al tribunale **entro 5 giorni**

Il tribunale, **entro 10 giorni** dalla ricezione degli atti, conferma, annulla o riforma l'ordinanza.

Se gli atti non sono trasmessi nei tempi previsti o la decisione sulla richiesta di riesame non avviene nel termine prescritto l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde la sua efficacia.

Contro le decisioni emesse dal tribunale è possibile presentare ricorso per Cassazione **entro 10 giorni** dalla comunicazione/notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento

art. 310 cpp

Contro tutte le ordinanze in materia di misure cautelari l'imputato può proporre appello enunciandone contestualmente i motivi.

Dell'appello è immediatamente informata l'Ag che ha emesso l'ordinanza, la quale, **entro il giorno successivo**, deve trasmettere l'ordinanza appellata e gli atti su cui si fonda al tribunale.

Il tribunale decide **entro 20 giorni** dal ricevimento degli atti.

Contro le decisioni emesse dal tribunale è possibile presentare ricorso per Cassazione **entro 10 giorni** dalla comunicazione/notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

Ricorso in appello

L'impugnazione della sentenza deve essere presentata :

- entro 15gg. dal deposito della sentenza, quando la motivazione della sentenza è stata letta immediatamente al termine del giudizio.
- entro 30gg. dal deposito della sentenza, quando la motivazione è stata depositata entro 15gg dalla lettura del dispositivo.
- entro 45gg. dal deposito delle motivazioni, quando queste sono state depositate oltre i 30 giorni dalla lettura del dispositivo.

L'atto di appello deve avere forma scritta e deve riportare i motivi che sostengono la richiesta.

Contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la Corte d'appello, contro le sentenze della Corte di assise decide la Corte di assise d'appello.

Detenzione

Detenzione domiciliare

legge 199

Le pene detentive non superiori a 18 mesi, **anche se costituenti parte residua di maggior pena**, possono essere eseguite presso l'abitazione del condannato o presso altro luogo di cura, assistenza, accoglienza.

Tale misura **non** può essere concessa:

- ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall'art. 4bis *op*);
- ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 *cp*);
- ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14bis *op*);
- qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti;
- qualora non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Se l'esecuzione della pena inferiore a 18 mesi non è ancora iniziata il *Pm* sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti, senza ritardo, al *Ms* affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata da un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.

Se il condannato è già detenuto, il *Pm*, il detenuto o il suo difensore possono fare richiesta per l'applicazione di tale misura al *Ms*.

La direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al *Ms* una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

Il condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto a un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, può scontare gli ultimi 18 mesi di pena presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata.

Affidamento in prova al servizio sociale

art. 47 op

Se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

L'ammissione all'affidamento in prova è concesso nei casi in cui si possa ritenere che il provvedimento contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire di ritenere che tale provvedimento contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Dopo che è iniziata l'esecuzione della pena l'istanza di affidamento in

prova deve essere presentata al *Ts* competente in relazione al luogo di esecuzione della pena.

Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al *Ms* competente. Il *Ms*, quando sono offerte concrete indicazioni, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del *Ts*, cui il Magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide **entro 60 giorni**.

Affidamento in prova in casi particolari

art. 47bis op

Le persone tossicodipendenti o alcolodipendenti che debbano scontare una pena residua non superiore ai 4 anni, possono chiedere di essere affidati al servizio sociale per proseguire o intraprendere un programma di recupero terapeutico con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati accreditati. All'istanza deve essere allegata la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcolodipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.

Dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena l'istanza di affidamento in prova deve essere presentata al *Ts* competente.

Semilibertà

art. 48 op

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Può esservi ammesso:

- Il condannato alla pena della reclusione non superiore ai 6 mesi;
- Il condannato a pene che superino i 6 mesi dopo l'espiazione di metà della pena;
- Il condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1ter e 1quater dell'articolo 4bis *op*, dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena;
- L'internato in qualsiasi momento;
- Il condannato all'ergastolo, dopo 20 anni di pena espiata.

Nei casi previsti per l'affidamento in prova al servizio sociale, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, ma sono riconosciuti progressi compiuti nel corso del trattamento, e sono ritenute sussistenti le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4bis *op* può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.

L'istanza d'ammissione alla semilibertà deve essere presentata al *Ts*.

Divieto di concessione di benefici

art. 58quater

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 *cp*.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.
3. Il divieto di concessione dei benefici vale per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
4. I condannati per i delitti di cui agli artt. 289bis e 630 *cp* che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell' art. 4bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1ter e 1quater dell'art. 4bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 *cp*, ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al *Ms* del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.

7bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma *cp*.

Permessi

art. 30

Nel caso d'imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal *Ms* il permesso di recarsi a visitare l'infermo.

Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità.

Permessi premio

art. 30ter

Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta (hanno, cioè, manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali) e che non risultano socialmente pericolosi, il *Ms*, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore, ogni volta, a quindici giorni.

La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

Possono essere ammessi ai permessi:

- i condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto
- i condannati alla reclusione superiore a quattro anni, ad esclusione dei condannati per i delitti di cui all'art 4bis *op*, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena .
- i condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1ter e 1quater dell'art. 4bis *op*, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;
- i condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

Ai detenuti che, durante l'espiazione della pena, sono stati condannati o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, possono essere concessi i permessi soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

L'istanza di concessione del permesso deve essere presentata al *Ms*.

Reclami in materia di permessi

art. 30bis op

La decisione sull'istanza di concessione di permesso è adottata dal *Ms* con provvedimento motivato.

Avverso i provvedimenti in materia di permessi, sia l'interessato, sia il *Pm* possono proporre reclamo **entro 24 ore** dalla notifica dello stesso.

Il reclamo deve essere, pena l'inammissibilità, motivato.

Se il provvedimento è stato emesso dal *Ms*, il reclamo va proposto al Tribunale di Sorveglianza, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario il reclamo va indirizzato alla Corte d'Appello.

Il Tribunale di Sorveglianza o la Corte d'Appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede **entro 10 giorni** dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione alle parti.

Liberazione anticipata

art. 54 op

Ogni sei mesi di pena espiata, il detenuto che ha mantenuto regolare condotta e ha partecipato all'opera di rieducazione, può ottenere una riduzione di 45 gg di pena che è concessa anche per il periodo trascorso in custodia cautelare o in detenzione domiciliare.

La legge 21.2.2014 n. 10 prevede che la detrazione di pena per ciascun semestre sia di 75 giorni per il periodo compreso tra 1.1.2010 ed 24.12.2015 (da tale previsione sono esclusi i detenuti per i delitti di cui all'art. 4bis *op*).

A chi abbia già usufruito della liberazione anticipata di 45 g. potrà essere riconosciuta l'ulteriore detrazione di 30 giorni sempre che “abbia continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione”.

La detrazione di 75 gg. non potrà essere concessa per i semestri in cui la pena è stata scontata in regime di affidamento in prova e di detenzione domiciliare .

La richiesta di liberazione anticipata deve essere presentata al *Ms*.

Procedimento in materia di liberazione anticipata.

Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il *Ms* provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che viene comunicata o notificata senza ritardo alle parti.

Contro l'ordinanza, l'interessato e il *Pm* possono, **entro 10 giorni** dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al *Ts*.

Liberazione condizionale

art. 176 cp

Il condannato che durante la carcerazione abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione anticipata se:

- ha scontato 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli e il rimanente non superi i cinque anni;
- se si tratta di recidivo, deve aver scontato almeno quattro anni di pena e non meno di 3/4 di pena inflittagli.
- Il condannato all'ergastolo può esservi ammesso dopo aver scontato 26 anni di pena.

L'istanza d'ammissione alla liberazione condizionale deve essere presentata al Ts.

Detenzione domiciliare

art. 47ter op

1. I condannati per qualunque reato (esclusi i reati di cui agli artt. 609bis, 609quater e 609octies *cp*, dall'art. 51, comma 3bis *cpp* e dall'art. 4bis *op*) che abbiano compiuto i settanta anni di età possono essere ammessi ad espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, purché non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, né siano stati mai condannati con l'aggravante di cui all'art. 99 *cp*.

2. La condanna alla reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di priva-

ta dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di :

- a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente (nel qual caso la pena potrà essere espiata anche in case famiglia protette)
- b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

3. Nei casi in cui la pena da espiare o la pena residua non superi i 2 anni, la detenzione domiciliare, può essere concessa ai condannati (ad esclusione dei condannati per reati previsti dall' art. 4bis *op*) quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia giudicata idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

4. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 *cp*, il *Ts*, anche se la pena supera il limite di cui al punto 2, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare.

5. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare deve essere presentata al *Ts* competente.

6. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare (punti 1, 2, 3, 4) deve essere rivolta al *Ms* che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.

Nel disporre la detenzione domiciliare, il Ms o il Ts possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura.

Lavoro all'esterno

art. 21 op

Ai detenuti e agli internati può essere concessa la possibilità di svolgere attività lavorative o corsi di formazione professionali all'esterno.

I condannati per uno dei reati previsti dai commi 1, 1ter e 1quater dell'art.4bis *op*, possono essere ammessi al lavoro esterno dopo aver espiato almeno 1/3 di pena e, comunque di non oltre i 5 anni.

I condannati all'ergastolo possono essere ammessi al lavoro esterno dopo l'espiazione di almeno 10 anni.

Il programma di ammissione al lavoro esterno deve essere approvato dal Ms.

Differimento (Sospensione) dell'esecuzione della pena

art.146, 147 cp

Questa misura, che sospende l'esecuzione della condanna definitiva per la durata di 6 mesi, è stata prevista per alcuni casi particolari.

La sospensione è obbligatoria, art. 146 cp:

1. nei confronti delle donne incinte;
2. nei confronti di madre d'infante di età inferiore ad anni uno;
3. nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza;

immunitaria ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

La sospensione della pena è facoltativa, art. 147 cp:

1. se è presente la domanda di grazia, in tal caso l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;
2. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
3. se la pena restrittiva deve essere eseguita nei confronti di madre di prole d'età inferiore a 3 anni.

Quando l'esecuzione della pena è già iniziata è competente il Ts.

Reclami e ricorsi

Reclamo

art. 14ter op

Questo reclamo, che deve avere forma scritta, è previsto quando vengono presi provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare.

Il reclamo deve essere proposto dall'interessato al *Ts* **entro 10 giorni** dalla comunicazione del provvedimento. Il *Ts* **entro 10 giorni** dalla ricezione del reclamo, riunito in camera di consiglio con la partecipazione del difensore e del *Pm*, provvede a deliberare con ordinanza.

L'ordinanza del *Ts* è soggetta a ricorso per Cassazione.

Diritto di reclamo

art. 35 op

Tutti i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, alle seguenti autorità:

1. al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2. alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
3. al garante nazionale e ai garanti, regionali o locali, dei diritti dei detenuti;
4. al Presidente della giunta regionale;
5. al Magistrato di sorveglianza;

Reclamo giurisdizionale

art. 35bis

Quest'articolo stabilisce che il detenuto che ha subito la lesione di un diritto fondamentale, in seguito ad un provvedimento o una condotta illegittima dell'amministrazione penitenziaria, può presentare reclamo al Ms. La norma prevede la possibilità di ricorrere al reclamo in due ipotesi:

1. sulle condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta;
2. sull'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti (ad esempio pregiudizio derivante da situazione di grave sovraffollamento). All'udienza davanti al Ms può comparire anche l'amministrazione penitenziaria.

Nel caso in cui il magistrato accolga il reclamo ordina all'amministrazione penitenziaria di porre rimedio entro un determinato termine. Avverso la decisione del Ms è ammesso il ricorso al Ts **entro 15 giorni**. La decisione del Ts è ricorribile per Cassazione **entro 15 giorni**.

Se l'amministrazione non esegue il provvedimento del Ms il detenuto o il suo difensore (con procura speciale) possono richiedere l'ottemperanza al Ms che ha emesso il provvedimento. Il Magistrato può, quindi, ordinare all'amministrazione penitenziaria di ottemperare a quanto disposto col provvedimento indicando le modalità e i tempi per l'adempimento e, se necessario, può nominare un commissario ad acta.

È, infine, previsto un risarcimento per ogni giorno di ritardo dell'amministrazione nell'ottemperare alla disposizione del Magistrato.

Funzioni e provvedimenti del Magistrato di sorveglianza

art. 69 op

1. Il Ms vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 208 *cp*, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 *cp*.

5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione.

Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

6. Provvede a norma dell'art. 35bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all'art. 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.

7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'art. 148 *cp*.

9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.

10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 1999, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nel testo modificato dalla legge 663/1986, nella parte in cui non prevede una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro i quali sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

La domanda di grazia

La domanda di grazia va rivolta al Presidente della Repubblica. È sottoscritta dalla persona condannata, da un suo prossimo congiunto o dal convivente o tutore o curatore, ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.

I detenuti possono presentare la domanda di grazia al *Ms*.

Il *Ms*, dopo aver acquisito tutti gli elementi utili e il parere del procuratore generale, la inoltra, insieme ad un suo parere motivato, al ministro di grazia e giustizia

Revoca della sentenza per abolizione del reato

art. 673 cpp

Il Giudice dell'esecuzione, nel caso in cui il reato per cui è stata emessa condanna sia abrogato o sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, revoca la sentenza di condanna.

Per chiedere la revoca della sentenza il condannato deve presentare istanza scritta al Giudice dell'esecuzione.

Corrispondenza e censura

La materia della corrispondenza dei detenuti e dei controlli cui la stessa può essere assoggettata è stata oggetto di modifiche da quando la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha sottoposto a scrutinio la normativa italiana, evidenziandone criticità che hanno portato alla condanna dell'Italia in più occasioni per violazione delle norme della Cedu.

In conseguenza delle ripetute censure della Corte sovranazionale, il parlamento ha varato la legge 95 del 2004 rubricata: "Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti. (Gazzetta Ufficiale n.87 del 14.4.2004).

Il nodo centrale di questo provvedimento è costituito dall'art. 1 che inserisce un nuovo articolo all'interno dell'*op*: il 18ter rubricato "Limitazioni e controlli della corrispondenza"

Questa norma prevede principalmente 3 possibili tipologie di controllo o limitazione della corrispondenza dei detenuti che possono essere adottate solo in presenza di determinati presupposti e con l'osservanza di una determinata procedura.

I presupposti che devono ricorrere perché possa farsi luogo alle limitazioni previste dall'art. 18ter sono due:

1. esigenze attinenti le indagini o investigazioni o di prevenzione dei reati;

2. ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. L'accertamento della ricorrenza di questi presupposti è demandato al Giudice che deve emettere un provvedimento motivato che dia conto degli elementi che confermano la ricorrenza di uno dei due presupposti.

Le possibili limitazioni o controlli sulla corrispondenza previsti dall'art. 18ter *op.* sono invece tre:

1. limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica o nella ricezione della stampa;
2. sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo (cosiddetta censura);
3. controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza senza lettura della medesima.

Ciascuno di questi provvedimenti può essere adottato per un periodo non superiore a **6 mesi** e prorogato per successivi periodi non superiori a **3 mesi**. La possibilità di proroga è ovviamente subordinata alla persistenza dei presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento originario. Tale provvedimento deve avere la forma del decreto motivato e deve essere emesso da un Giudice. Il *Pm*, pertanto, è titolare di una mera facoltà di richiesta, come anche il direttore dell'istituto. Il Giudice titolato ad emettere il provvedimento restrittivo è il *Ms* per i condannati, o il Giudice che procede per gli imputati (quindi il *Gip* nella fase delle indagini ed il Giudice del dibattimento nella fase del processo).

Se in seguito a visto di controllo, l'*Ag* che ha emesso il decreto ritiene che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata, dispone che la stessa sia trattenuta ed informa il detenuto di tale decisione. Sia le decisioni di trattenimento che il decreto di sottoposizione ad una delle limitazioni previste dall'art. 18ter sono reclamabili con la procedura giurisdizionale dell'art. 14ter *op.*, per i condannati, o con la forme di cui all'art. 666 *cpp* (incidente di esecuzione), per gli imputati. Se il reclamante è un condannato, il reclamo va proposto al *Ms*, mentre, invece, se si tratta di un imputato al Tribunale, va indirizzato dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento.

Nel caso in cui sia applicato il controllo della sola busta, essa deve essere aperta alla presenza dell'interessato, proprio al fine di consentire allo

stesso di accertare che il contenuto della missiva non venga letto da terzi.

Vale la pena infine di rammentare una prassi che è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale. Si sono verificati casi in cui i *Pm* hanno proceduto al controllo ed estrazione di copia della corrispondenza senza informare i destinatari, come invece richiesto dall'art. 18ter *op*. In alcuni casi, i *Pm* hanno proceduto con la forma dell'ordine di esibizione, al di fuori però del proprio ambito di applicabilità, altre volte hanno chiesto al *Gip* l'emissione di un decreto di intercettazione di corrispondenza. In sostanza le missive venivano aperte e fotocopiate e, solo successivamente, consegnate ai destinatari senza avvisarli dell'avvenuta estrazione di copia che veniva poi trasmessa all'Ag.

Visto che la stessa Corte di Cassazione si era dimostrata ondivaga sulla legittimità di una simile procedura, sono state interpellate le Sezioni Unite che, non molto tempo fa, (luglio 2012) hanno ritenuto illegittima la captazione occulta della corrispondenza in quanto questa si sostanzia in una vera e propria intercettazione fuori dall'ambito di applicabilità dell'art. 266 *cpp*. che disciplina appunto la materia. L'art. 266 *cpp*, infatti, consente solo l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e telematiche, ma non di comunicazioni epistolari.

Da segnalare infine che l'art. 38 del regolamento di attuazione dell'*op* prevede che: *“la direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare in arrivo o in partenza siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva facendone immediata segnalazione per i provvedimenti del caso”*

Tale norma non è stata formalmente abolita, tuttavia il suo evidente contrasto con la procedura prevista dall'art. 18ter fa dubitare della sua attuale vigenza, anche perché trattasi di norma regolamentare anteriore che quindi dovrebbe cedere il passo alla regola dell'art. 18ter, sia per il principio gerarchico sia per quello temporale.

Durante la fase delle indagini preliminari, e quindi sino a che esse non sono concluse, è possibile che la corrispondenza sia sottoposta a sequestro oppure sia acquisita per valutarne la sequestrabilità.

Gli articoli di riferimento sono contenuti nel *cpp* e sono l'art. 254 e l'art.

353. Tali norme, si badi bene, riguardano tutta la corrispondenza e non solo quella riguardante i detenuti. Sono sequestrabili lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi spediti dall'imputato o a lui diretti anche sotto falso nome. Il materiale va consegnato all'Ag. Tale sequestro può ovviamente riguardare anche la corrispondenza dei detenuti. In tal caso vige una doppia garanzia, nel senso che la procedura dovrà rispettare sia le garanzie previste per i sequestri in generale, sia quelle previste dal 18ter *op* in quanto compatibili le une con le altre.

Le prime sono così sintetizzabili:

- decreto motivato emesso dall'Ag;
- sono sequestrabili solo il corpo del reato, le cose pertinenti il reato e quelle necessarie per l'accertamento dei fatti;
- l'interessato deve essere messo a conoscenza dell'avvenuto sequestro mediante la notifica del provvedimento dell'Ag;
- il provvedimento che dispone o convalida il sequestro può essere impugnato con la richiesta di riesame **entro 10 giorni** dalla notificazione.

Le seconde sono:

- ricorrenza delle esigenze attinenti alle indagini o alla sicurezza dell'istituto;
- decreto motivato del Giudice procedente (per gli imputati) o del Ms (per i detenuti) su richiesta del direttore dell'istituto;
- informazione del detenuto sia dell'emissione del decreto sia dell'eventuale trattenimento di una missiva in entrata o in uscita;
- possibilità di proporre reclamo.

Il sequestro di cui all'art. 254 *cpp* è uno strumento che scatta prima della consegna della posta al destinatario e comporta, quindi, che il destinatario non riceva affatto la missiva, ma si veda notificare un decreto di sequestro. Rimane, però, ferma la possibilità di eseguire il sequestro in cella della corrispondenza già consegnata al destinatario. Naturalmente, anche in tal caso, vanno rispettate tutte le garanzie del sequestro prima fra tutte la necessità per l'accertamento dei fatti e il provvedimento dell'Ag oltre che la possibilità di proporre riesame, ma non quelle di cui all'art. 18 ter *op*.

L'art. 353 *cpp*, invece, è una sorta di deroga alla possibilità di effettuare sequestri su iniziativa dell'Ag e riguarda esclusivamente la corrispondenza non ancora inoltrata. Se vi è necessità di acquisire corrispondenza suscettibile di essere sottoposta a sequestro con la procedura dell'art. 254 *cpp*, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria ordinano a chi è represso al

Isolamento

L'isolamento carcerario è disciplinato dall'art. 33 *op* che prevede tre ipotesi di isolamento:

1. ragioni sanitarie come malattie infettive e situazioni analoghe. Esso deve cessare non appena venute meno le ragioni sanitarie che lo avevano determinato;
2. sanzione disciplinare (esclusione dalle attività comuni e isolamento durante la permanenza all'aria aperta);
3. Solo per gli imputati, nel corso dell'istruttoria e solo qualora ciò sia ritenuto necessario dall'Ag (che deve emettere un provvedimento motivato che dia conto dell'esigenza sussistente nel caso di specie e che stabilisca in concreto le modalità, limiti e durata dell'isolamento)

A tali ipotesi, disciplinate dall'*op*, va aggiunta quella prevista dall'art. 72 *cp*. Tale norma prevede che, in caso di concorso di più delitti ciascuno dei quali comporti la pena dell'ergastolo, all'imputato si applica la pena medesima con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Il secondo comma prevede invece che, in caso di concorso di un delitto che comporta la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che comportano pene detentive temporanee superiori complessivamente a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo e l'isolamento diurno da due a diciotto mesi.

Per quanto riguarda l'isolamento come sanzione disciplinare vanno distinte due ipotesi:

1. l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta è attuato tramite il cosiddetto passaggio separato, che impedisce che durante le ore d'aria il

detenuto possa interagire o comunicare con gli altri detenuti. La sanzione ha durata massima di dieci giorni;

2.l'esclusione dalle attività in comune, invece, prevede l'isolamento continuo del detenuto, ha durata massima di 15 giorni e non può essere applicata in assenza di certificazione sanitaria attestante che il detenuto può sopportarla. Tale sanzione è sospesa nei confronti delle gestanti e delle madri di prole di età inferiore a sei mesi, oppure a un anno, in caso di allattamento.

I comportamenti che possono dar luogo a sanzioni sono 21 e sono indicati dall'art. 77 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario; vanno dalla negligenza nella pulizia ed ordine della persona e della cella fino alla promozione di sommosse o disordini. La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere irrogata in caso di commissione di una delle infrazioni indicate nell'art. 77 Reg.*op.* con numeri da 1 a 8.

Le altre sanzioni indicate dall'art. 39 *op.* sono: il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive e sono deliberate, le prime due dal direttore, e le restanti dal consiglio di disciplina composto dal direttore, dal sanitario e dall'educatore, previa contestazione dell'addebito al detenuto e la possibilità per lo stesso di esporre elementi a propria difesa. Nell'irrogazione delle sanzioni, deve tenersi conto dell'oggettiva gravità dell'addebito e della personalità del detenuto.

La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune comporta (art. 73 *op.*) l'isolamento continuo del detenuto e l'impossibilità di comunicare con i compagni, è eseguito in celle ordinarie. Anche nel caso in cui il comportamento del detenuto costituisca un pericolo per l'ordine e la disciplina, la sanzione deve essere eseguita in locali con le caratteristiche di cui all'art. 6 *op.*

Per quel che riguarda l'isolamento diurno in aggiunta all'ergastolo, di cui all'art. 72 *cp.*, va precisato che esso non comporta la non ammissione dei detenuti alle attività lavorative ed alle funzioni religiose (art. 72 *cp.* e art. 73 Reg. *op.*).

Per quanto riguarda, invece, l'isolamento degli imputati nel corso dell'istruttoria, è necessario fare riferimento alle prescrizioni contenute

nel provvedimento dell'Ag e, per ogni aspetto della vita carceraria non definito dal provvedimento, valgono le normali regole di trattamento.

Il detenuto in isolamento è sottoposto a controlli giornalieri del medico e di un componente del gruppo di osservazione e trattamento ed a sorveglianza continuativa.

Le regole per l'isolamento sono tassative nel senso che non è possibile ricorrere all'isolamento se non nei casi sopra indicati.

Regimi penitenziari

All'interno delle carceri vige la distinzione tra circuiti e regimi.

I circuiti sono tre:

1. Alta sicurezza: sono 3 diversi circuiti AS1, AS2, AS3 accomunati dal livello di sicurezza e vigilanza. All'interno del circuito AS2 sono confluiti i detenuti inseriti nel vecchio circuito oggi abolito di elevato indice di vigilanza (Eiv)
2. Media sicurezza (si tratta del circuito in cui è inserita la maggioranza dei detenuti)
3. Circuito a custodia attenuata (pensato principalmente per detenuti tossicodipendenti ritenuti scarsamente pericolosi)

I circuiti penitenziari sono pertanto divisi per le tipologie di detenuti che vi sono raggruppati, tali tipologie sono stabilite in circolari del DAP e basate per lo più sul titolo di reato, ma in certi casi anche su mere informazioni di Polizia Giudiziaria.

L'organizzazione in circuiti penitenziari mira ad impedire che i detenuti per certi tipi di reato entrino in contatto con gli altri. Tale tecnica di organizzazione penitenziaria è chiamata "differenziazione" (cfr. anche art. 14 *op*)

I regimi penitenziari si differenziano dai circuiti in quanto, mentre i circuiti mirano a tenere separati i detenuti sulla base del titolo o di circostanze simili senza prevedere un trattamento differenziato, al contra-

rio i regimi penitenziari sono differenziati sulla base del trattamento, ossia prevedono, per coloro che vi sono sottoposti, regole di trattamento diverse da quelle stabilite nell'ordinamento penitenziario per tutti gli altri detenuti.

Fino al 1986, il regime penitenziario più afflittivo rispetto a quello comune era previsto all'art. 90 *op* che consentiva al Ministero di sospendere le regole di trattamento in un istituto penitenziario nel caso esse si ponessero in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

L'art. 90 è stato abolito dalla legge 663 del 1986 che introdusse la prima parte dell'art. 41bis e l'art. 14bis che ancor oggi costituiscono i principali regimi penitenziari differenziati.

14 bis: Regime di sorveglianza particolare

Possono esservi sottoposti i condannati, gli imputati e gli internati i quali:

- a) con il loro comportamento compromettono l'ordine e la sicurezza negli istituti
- b) con violenza o minaccia impediscono l'attività degli altri detenuti
- c) nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione dei detenuti nei loro confronti

In tutti questi casi, il regime di sorveglianza particolare è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria, sentito il consiglio di disciplina e per gli imputati sentita l'Ag.

È anche possibile che la sorveglianza particolare sia disposta già dal momento dell'ingresso in carcere, qualora la necessità emerga da precedenti comportamenti penitenziari o da altri atti concreti compiuti durante lo stato di libertà.

Il provvedimento che dispone l'applicazione del regime di sorveglianza particolare è impugnabile con reclamo al T_s , nel termine di **10 giorni** dalla notificazione. Entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo, il T_s decide a seguito di udienza in camera di consiglio con la partecipazione del P_m e del difensore.

La durata della sorveglianza particolare non può superare i **6 mesi** ma può essere prorogata anche più volte per periodi non superiori a **3 mesi**. In caso di necessità ed urgenza l'Amministrazione penitenziaria può

adottare un provvedimento provvisorio di applicazione della sorveglianza particolare, senza acquisire i pareri del Consiglio di disciplina e dell'Ag, tuttavia, tali pareri devono essere acquisiti entro **10 giorni** ed entro i **10 giorni** successivi, deve essere emesso il provvedimento definitivo. La mancata acquisizione dei pareri o la mancata pronuncia del provvedimento definitivo entro i termini richiesti provoca la **decadenza** del provvedimento provvisorio che perde quindi efficacia.

La questione dei contenuti del regime è spesso spinosa, in quanto l'art. 14quater, rubricato proprio "*contenuti del regime di sorveglianza particolare*", offre solo alcune indicazioni di massima al riguardo. Nel primo comma si parla, infatti, di "restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti". Tali restrizioni devono essere indicate nel provvedimento applicativo e ciascuna di esse deve essere congruamente motivata per consentire il controllo giurisdizionale attivabile con il reclamo. Le restrizioni tuttavia non possono riguardare igiene, esigenze di salute, vitto, vestiario, corredo, possesso di generi previsti dal regolamento (a meno che non costituiscano pericolo per la sicurezza) lettura di libri e giornali, pratiche di culto, permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno, colloqui con difensori e parenti. Tuttavia, anche questi ambiti appena elencati, possono essere soggetti a restrizioni in casi particolari, ad esempio, la ricezione di oggetti previsti dal regolamento può essere limitata qualora tali oggetti siano considerati pericolosi, mentre è prevista la possibilità di limitare ad un'ora la permanenza all'aperto solo in presenza di motivi eccezionali.

Le restrizioni più comuni riguardano quindi l'esclusione dall'attività lavorativa e da tutte le attività integranti il trattamento penitenziario (scuola, attività culturali, ricreative, sportive).

La non attuabilità del regime di sorveglianza particolare in un determinato istituto costituisce motivo per l'amministrazione penitenziaria per disporre il trasferimento del detenuto, che dovrebbe comunque avvenire in modo tale da provocare il minimo pregiudizio per l'esercizio della difesa e per i famigliari.

Ovviamente il regime di sorveglianza particolare può portare con sé l'esclusione dall'attività in comune, circostanza quindi che affianca alle restrizioni anche l'isolamento.

41 bis op

L'articolo 41bis, rubricato "situazioni di emergenza", è stato introdotto nel 1986 con la legge 663 e più volte modificato nel corso degli anni (ultima modifica con la legge 94 del 2009)

L'articolo 41 bis *op* prevede un regime penitenziario particolarmente afflittivo.

Il primo comma prevede la sospensione delle ordinarie regole di trattamento dei detenuti in caso di situazioni eccezionali di rivolta o altre gravi esigenze. In questi casi, tuttavia, la sospensione oltre ad essere motivata può durare solo il tempo strettamente necessario al ripristino dell'ordine e sicurezza nell'istituto.

Il secondo comma, invece, prevede analoga sospensione disposta dal Ministero della Giustizia, quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, nei confronti dei detenuti per reati di cui all'art. 4bis *op* o per delitti commessi avvalendosi o a favore di associazioni di stampo mafioso o quando vi siano elementi tali da far ritenere il perdurare di collegamenti con una associazione "criminale, terroristica o eversiva".

Il regime di cui all'art. 41bis è adottato con decreto motivato del Ministro della Giustizia, sentito l'ufficio del *Pm* presso il Giudice procedente, la Direzione Nazionale Antimafia, gli organi di polizia specializzati nel contrasto alla "criminalità organizzata, terroristica o eversiva". Il provvedimento ha durata di **4 anni** ed è prorogabile per successivi periodi di **2 anni**, se risulta non venuta meno la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione d'appartenenza. Considerato che, per espressa previsione della norma, il mero decorso del tempo non è elemento sufficiente ad escludere la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione, si può capire come in realtà la proroga costituisca la regola invece che l'eccezione come il testo della norma sembrerebbe al contrario suggerire.

Quanto al contenuto del regime, bisogna innanzitutto precisare che i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41bis *op* devono essere ristretti in istituti appositi collocati preferibilmente in aree insulari, o comunque in sezioni specializzate logisticamente separate dalle altre.

Le restrizioni sono:

1. adozione di misure idonee a prevenire contatti con l'organizzazione

di appartenenza;

2. un solo colloquio al mese, solo con famigliari o conviventi, in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Il colloquio può essere sottoposto a registrazione auditiva. Chi non effettua tali colloqui, può essere autorizzato, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, ad effettuare un colloquio telefonico al mese della durata massima di dieci minuti sottoposto anch'esso a registrazione. I colloqui con i difensori sono invece previsti nella misura di tre alla settimana nei quali vanno però ricompresi anche i colloqui telefonici;
3. limitazioni di somme ed oggetti ricevibili dall'esterno;
4. esclusioni dalla rappresentanza dei detenuti;
5. censura sulla corrispondenza;
6. permanenza all'aria in gruppi di massimo 4 persone e per un massimo di due ore al giorno con adozione di accorgimenti tali da impedire i contatti con detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità.

Avverso il provvedimento applicativo del regime penitenziario di cui all'art. 41bis *op* è possibile proporre reclamo, entro **20 giorni** dalla notifica del provvedimento al *Ts* di Roma che decide entro **10 giorni**, in camera di consiglio, con le forme previste per l'incidente di esecuzione (vedi art. 666 *cpp*). Le funzioni di *Pm* possono essere esercitate dal Procuratore nazionale antimafia. Entro **10 giorni** dalla notifica del provvedimento del *Ts*, il *Pm*, il *Pg* presso la Corte d'Appello, il Procuratore nazionale antimafia, il detenuto o il difensore possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge. In caso di accoglimento del reclamo il Ministero può nuovamente disporre l'applicazione del regime solo in presenza di elementi nuovi non valutati dal Tribunale.

Per tali udienze è prevista la partecipazione del detenuto in videoconferenza (cfr. art. 146bis norme di attuazione *cpp*.)

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA DETENZIONE
DOMICILIARE, AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 4,
LEGGE N. 199/2010**

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI.....

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA DETENZIONE DOMICILIARE,
AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 4, LEGGE N. 19/2010**

Io sottoscritto ..., nato in ... il ..., residente a in atto detenuto nella casa circondariale di ... in esecuzione della pena di anni ... di reclusione inflittami con sentenza emessa daper il reato di cui all'art. ... c.p. (N. ... R.E.S.),

Premesso

che la pena residua che devo espiare è inferiore ai 18 mesi di reclusione.

CHIEDO

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 199/2010 di essere ammesso all'esecuzione della pena residua presso il mio domicilio in.....

Nomino mio difensore di fiducia per la fase dell'esecuzione l'avv.....con studio in.....

in fede

firma

DOMANDA DI REMISSIONE DEL DEBITO

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI...

Io sottoscritto ..., nato in ... il ..., residente a ... ,

Premesso

- che sono stato condannato dal Tribunale di ..., con sentenza n. ..., alla pena di anni ... di reclusione ed Euro ... di multa per il reato di cui all'art. ...c.p.;
- che in data ... mi è stato notificato l'invito di pagamento n. ..., emesso il ..., della somma di Euro ... per il recupero delle spese processuali anticipate dall'erario;
- che mi trovo in disagiate condizioni economiche e finanziarie a causa del lungo periodo di disoccupazione sofferto; attualmente lavoro come ... e percepisco una retribuzione mensile di Euro ..., appena sufficiente alle mie esigenze fondamentali di vita oppure attualmente non lavoro;
- che il mio nucleo familiare è composta da ..., tutti a mio carico;
- che non possiedo beni immobili;
- che, nel corso della permanenza in carcere a ... dal ... al ..., e successivamente in stato di libertà ho sempre tenuto una regolare condotta;
- che non si è ancora conclusa la procedura per il recupero delle spese processuali;

CHIEDO

Ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, la remissione del debito per le spese indicate nell'invito di pagamento n. ... del ... che allego in copia.

Nomino quale mio difensore di fiducia l'avv. ..., del Foro di ..., con studio in ...

Eleggo il mio domicilio in ...

Con Osservanza.

firma

**DOMANDA DI PERMESSO PREMIO AI SENSI
DELL'ART. 30-TER LEGGE N. 354/1975**

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI...

DOMANDA DI CONCESSIONE DI PERMESSO PREMIO

Io sottoscritto ..., nato in ... il ..., in atto detenuto nella casa circondariale di ... in espiatione della pena di anni ... di reclusione inflittami con sentenza emessa da ... per il reato di cui all'art. ... c.p. (N. ... R.E.S.),

Premesso

- che ho beneficiato della liberazione anticipata per n. ... semestri;
- che, quindi, ho espiato metà della pena originariamente inflittami;
- che non sono persona socialmente pericolosa ed ho sempre mantenuto una regolare condotta intramuraria, partecipando positivamente all'opera di rieducazione;
- che la concessione di un permesso premio mi consentirebbe di riunirmi alla mia famiglia e quindi di reinserirmi gradualmente nel mio ambiente affettivo e sociale;

CHIEDO

Ai sensi dell'art. 30-ter della legge n. 354/75 la concessione di un permesso premio, nella misura prevista dalla legge, presso ..., ove vive ..., in ...

in fede

firma

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SEMILIBERTA' AI
SENSI DELL'ART. 50 LEGGE N. 354/1975**

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI.....

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SEMILIBERTA'

Io sottoscritto ..., nato in ... il ..., in atto detenuto nella casa circondariale di ... in espiazione della pena di anni ... di reclusione inflittami con sentenza emessa da ... per il reato di cui all'art. ... c.p. (N. ... R.E.S.),

Premesso

- che sono nelle condizioni di cui all'art 50 comma 2 o.p., avendo espia-
to.....della pena originariamente inflittami
- che potrei svolgere attività lavorativa in qualità dipresso.....
(oppure attività socialmente utile presso.....)

CHIEDO

Di essere ammesso al regime di semilibertà, ai sensi dell'art. 50 comma 2
della legge n. 354/75

Nomino mio difensore di fiducia per la fase dell'esecuzione l'avv.....con
studio in.....

in fede

firma

DOMANDA DI AMMISSIONE AL LAVORO ALL'ESTERNO AI
SENSI DELL'ART. 21 LEGGE N. 354/1975

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI...

Io sottoscritto ..., nato in ... il ..., in atto detenuto nella casa circondariale di ... in espiazione della pena di anni ... di reclusione inflittami con sentenza emessa da ... per il reato di cui all'art. ... c.p. (N. ... R.E.S.),

Premesso

- che sono detenuto presso la casa circondariale di ... dal ...;
- che, pur essendo stato condannato per un reato previsto dall'art. 4 bis op non sussistono collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
- che ho scontato un terzo della pena che mi è stata inflitta, ai sensi dell'art. 21 o.p.;
- che il legale rappresentante della Soc. Coop. ..., sita in ..., ha dichiarato la propria disponibilità ad assumermi presso le sue dipendenze;

CHIEDO

Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 354/75 di essere ammesso al lavoro all'esterno del carcere presso la Soc. Coop. ... sita in ...

Osserverò il seguente orario di lavoro:

in fede
firma

**DOMANDA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA AI SENSI
DELL'ART. 54 LEGGE N. 354/1975**

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI...

**ISTANZA DI RIDUZIONE DI PENA PER LIBERAZIONE
ANTICIPATA**

Io sottoscritto ..., nato in ... il ..., cittadino (nazionalità), in atto detenuto presso la casa circondariale di ... in forza di ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di ... (n. ...) della sentenza emessa dal Tribunale di ... n. ..., che mi ha condannato alla pena di anni ... di reclusione ... per il reato di cui all'art. ... nel procedimento penale n. ...,

Premesso

- che sono detenuto in carcere dal ..., data del mio arresto;
- che ritengo di aver partecipato all'opera di rieducazione, ai sensi dell'art. 54 o.p.;

CHIEDO

Ai sensi dell'art. 54 della legge 354/75 la concessione della riduzione di pena per la liberazione anticipata relativo al periodo di pena espiata.

firma

**RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI PERMESSO PREMIO**

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI...

Io sottoscritto ..., nato in ... il ..., in atto detenuto nella casa circondariale di ... in espiatione della pena di anni ... di reclusione inflittami con sentenza emessa da ... per il reato di cui all'art. ... c.p. (N. ... R.E.S.),

Propongo

Reclamo avverso al provvedimento n.... con il quale il Magistrato di Sorveglianza di ..., in data ..., ha rigettato l'istanza di concessione di permesso premio ex art. 30-ter op e

CHIEDO

Che, previa riforma del provvedimento impugnato, mi venga concesso il permesso premio richiesto, nella misura prevista dalla legge, presso ..., ove vive ..., in ..., per questo

MOTIVO

Mettere in evidenza le ragioni per cui si assume che il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza debba essere riformato, sotto il profilo di carenza o contraddittorietà della motivazione o di violazione di legge. Per esempio, nel caso in cui il Magistrato di Sorveglianza non specifichi dettagliatamente le ragioni per cui ritiene che il soggetto non abbia ritenuto una regolare condotta in carcere o che risulti socialmente pericoloso.

Nomino quale mio difensore di fiducia l'avv. ..., del Foro di ..., con studio in ...

in fede
firma

**DOMANDA DI ESPULSIONE DAL TERRITORIO
NAZIONALE EX ART. 16, COMMA 5, D.LGS. N. 286/98**

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI...

Io sottoscritto ..., nato in ... il ..., cittadino (nazionalità), in atto detenuto presso la casa circondariale di ... in forza di ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di ... (n. ...) della sentenza emessa dal Tribunale di ... n. ..., che mi ha condannato alla pena di anni ... di reclusione ... per il reato di cui all'art. ... nel procedimento penale n. ...,

Premesso

- che sono detenuto in carcere dal ..., data del mio arresto;
- che mi trovo nelle condizioni per essere espulso dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/98, poiché sono entrato in Italia sottraendomi ai controlli di frontiera e non ho mai richiesto il rilascio di permesso di soggiorno;
- di essere munito di passaporto rilasciato dalle Autorità ... in corso di validità, custodito presso la casa circondariale di ...;

CHIEDO

Di essere immediatamente espulso dal territorio italiano, rinunciando, fin da ora, ai termini per l'impugnazione del provvedimento.

firma

Indice

- 3 Introduzione
- 5 Legenda

Alcune note di carattere generale

- 7 Le diverse forme del processo di primo grado:
- 8 Gratuito patrocinio
- 8 Riesame ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- 9 Ricorso in appello

Detenzione

- 11 Detenzione domiciliare
- 12 Affidamento in prova al servizio sociale
- 13 Affidamento in prova in casi particolari
- 14 Semilibertà
- 15 Divieto di concessione di benefici
- 16 Permessi
- 17 Permessi premio
- 18 Reclami in materia di permessi
- 19 Liberazione anticipata
- 20 Liberazione condizionale
- 20 Detenzione domiciliare
- 22 Lavoro all'esterno
- 23 Differimento (Sospensione) dell'esecuzione della pena

Reclami e ricorsi

- 25 Reclamo
- 25 Diritto di reclamo
- 26 Reclamo giurisdizionale
- 27 Funzioni e provvedimenti del Magistrato di sorveglianza
- 28 La domanda di grazia
- 29 Revoca della sentenza per abolizione del reato
- 29 Corrispondenza e censura
- 33 Isolamento
- 35 Regimi penitenziari
- 38 41 bis

Indice

Formulari di facile compilazione

- 41 *DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA DETENZIONE
DOMICILIARE, AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 4,
LEGGE N. 199/2010*
- 42 *DOMANDA DI REMISSIONE DEL DEBITO*
- 43 *DOMANDA DI PERMESSO PREMIO AI SENSI
DELL'ART. 30-TER LEGGE N. 354/1975*
- 44 *DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SEMILIBERTA'
AI SENSI DELL'ART. 50 LEGGE N. 354/1975*
- 45 *DOMANDA DI AMMISSIONE AL LAVORO
ALL'ESTERNO AI SENSI DELL'ART. 21 LEGGE N. 354/1975*
- 46 *DOMANDA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA AI SENSI
DELL'ART. 54 LEGGE N. 354/1975*
- 47 *RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI
PERMESSO PREMIO*
- 48 *DOMANDA DI ESPULSIONE DAL TERRITORIO
NAZIONALE EX ART. 16, COMMA 5, D.LGS. N. 286/98*